



COMUNE DI CUNEO

CONSIGLIO COMUNALE


Oggetto n. 6

TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE ANNO 2020 -

La Giunta Comunale propone al Consiglio Comunale l'adozione dell'allegato provvedimento deliberativo.

La votazione richiesta è a scrutinio palese

Su relazione del Vicesindaco MANASSERO PATRIZIA



IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 1, commi da 639 a 704 e 731, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella tassa sui rifiuti (TARI) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Visti in particolare:

- il comma 646 il quale prevede che per l'applicazione della TARI si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti;
- il comma 650 per il quale la TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria;
- il comma 651 il quale dispone che il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati il regolamento, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;
- il comma 654 che prevede che in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio;
- il comma 666 per il quale è fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'*articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504*;

Considerato che il Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 reca le norme per l'elaborazione del metodo normalizzato secondo il quale le tariffe sono articolate in fasce di utenze domestiche e non domestiche e suddivise in parte fissa e parte variabile, dove la prima è rapportata alle superfici occupate e la seconda alla potenzialità di produzione di rifiuti;

Visti gli intervalli di valore dei coefficienti di attribuzione della parte fissa e della parte variabile indicati nelle tabelle del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 ed i coefficienti individuati in tali intervalli dal "Regolamento per la disciplina dell'imposta Unica Comunale – Titolo III" approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 14/04/2014 e s.m.i.;

Considerato che l'art 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 dispone che ai fini della determinazione della tariffa dei rifiuti (TARI) deve essere redatto il piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani;

Esaminato il Piano Finanziario riportato nell'allegato "A" alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale dal quale si desumono i costi di gestione del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti, con un aumento della spesa da finanziare con il gettito della tassa rifiuti di circa il 3% riconducibile alle seguenti motivazioni:

- adeguamento ISTAT del prezzo contrattuale dell'appalto della raccolta rifiuti gestito dal Consorzio Ecologico del Cuneese;
- aumento dei costi di trattamento unito all'aumento dei quantitativi delle "terre da spazzamento" da smaltire a cura dell'Azienda Consortile Smaltimento Rifiuti S.p.a.;
- riduzione del gettito di entrata dei proventi della raccolta differenziata, derivante dalla riduzione del prezzo di vendita della carta;

Dato atto che, a norma dell'articolo 1, comma 651, della legge 147/2013, il Comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 15/1999 e in ogni caso, ai sensi del successivo comma 654, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti;

Vista l'elaborazione delle tariffe effettuata in base ai costi desunti dal Piano Finanziario, ai dati in possesso del Servizio Tributi relativi alle superfici dichiarate dagli utenti ed ai coefficienti determinati con il "Regolamento per la disciplina dell'imposta Unica Comunale – Titolo III", con un aumento medio del 3% dovuto all'incremento dei costi di gestione del servizio da finanziare con il gettito della tassa rifiuti per le motivazioni sopra citate;

Visto il comma 683 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il quale dispone che *"il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia..."*

Visto il comma 169 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, il quale stabilisce che *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento"*.

Visto il "Regolamento per l'applicazione dell'imposta Unica Comunale (IUC)" ed in particolare il Titolo terzo dello stesso inerente la Tassa sui rifiuti (TARI) approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 14/04/2014 e s.m.i.;

Considerato che il comma 666 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 prevede l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente fissato nella misura del 5% da applicarsi sull'importo del tributo al netto della maggiorazione di cui sopra;

Dato atto che per il combinato disposto dell'art. 52 comma 2 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e dell'art. 13 commi 13-bis e 15 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214 "A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione" e che a decorrere dall'anno d'imposta 2013, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni;

Dato atto che il presente provvedimento è stato sottoposto all'esame delle competenti Commissioni Consiliari Permanenti nella seduta del 5 dicembre 2019;

Visto l'art. 42 del Testo Unico 18 agosto 2000 n. 267;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del Dirigente del Settore Ragioneria e Tributi Dott. Carlo Tirelli, espresso ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

DELIBERA

- 1) di approvare, per i motivi illustrati in premessa, il "Piano Finanziario" per l'anno 2020 contenente i costi di gestione del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti solidi riportato nell'allegato "A", facente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) di approvare, per le motivazioni riportate in premessa, le tariffe per l'anno 2020, di cui all'allegato "B" facente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, elaborate in base ai costi desunti dal Piano Finanziario, ai dati in possesso del Servizio Tributi relativi alle superfici dichiarate dagli utenti ed ai coefficienti determinati con il "Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale – Titolo III";
- 3) di dare atto che le tariffe così come sopra determinate garantiscono la copertura del 100% delle spese previste per l'anno 2020 per il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani;
- 4) di dare atto che, ai sensi del comma 666 del citato art.1, alla Tassa sui rifiuti (TARI) così come determinato con le tariffe sopra descritte, si aggiunge il Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, di cui all'art. 19 D.Lgs. n.504/1992, fissato nella misura del 5%;
- 5) di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle finanze – entro il termine di 30 giorni dalla data di esecutività inviando per via telematica, mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni;
- 6) di dare atto che il Responsabile dell'esecuzione del presente provvedimento è individuato nel Funzionario Responsabile del Servizio Tributi Dott.ssa Nadia Giletta.

